

fatto, a parer mio, la questione. Secondo questi articoli, il segretario generale del Consiglio di Stato, istituito dal regio commissario D'Azeglio, non aveva maggiori attribuzioni di quelle che ha il segretario generale del Consiglio di Stato che abbiamo qui nella capitale; ma questo segretario generale del nostro Consiglio di Stato non è eleggibile; dunque non è eleggibile neppure il signor Rusconi.

Domando perciò alla Camera che prima di chiudere la discussione voglia sentire i detti due articoli che sono nel decreto del signor D'Azeglio.

PRESIDENTE. Vuole la Camera, prima di chiudere la discussione, intendere la lettura di questi due articoli?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. (Al deputato Pasini) Legga dunque i due articoli.

PASINI. Il primo articolo è così concepito:

« È istituito un Consiglio di Stato, che si compone di quindici consiglieri, scelti dal commissario straordinario sopra note presentate dai gerenti delle sezioni governative e formate dai nomi proposti dalle Giunte provinciali. »

Avverto qui che il successivo articolo 5 stabilisce che le attribuzioni di questo Consiglio di Stato consistono tutte nell'aver voce consultiva in alcune materie, e prego quindi la Camera a rifletter bene che il Consiglio di Stato non aveva altro potere che quello di dar pareri.

Vengo ora all'articolo 9:

« Al Consiglio di Stato è addetto un segretario generale, il quale assiste alle adunanze generali, ne redige le deliberazioni, distribuisce, sia al Consiglio, sia alle sezioni, le materie rimesse dal commissario straordinario, e si occupa della corrispondenza subordinatamente al Consiglio. »

Qui non v'è parola di compartecipazione del segretario generale alle deliberazioni del Consiglio; il segretario generale non ha voce deliberativa nemmeno nelle materie nelle quali il Consiglio di Stato viene consultato.

Ciò posto, io credo che sia inutile ogni discussione sulle assimilazioni.

Qualunque fosse il nostro pensiero sull'ammissibilità delle assimilazioni, egli è certo che il signor Carlo Rusconi non era che un segretario generale del Consiglio di Stato, e che quindi la sua elezione non può essere convalidata.

BORGATTI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

L'onorevole preopinante, nel leggere un articolo del decreto relativo al Consiglio di Stato delle Romagne, ci ha confermato che il segretario generale aveva rapporti di dipendenza col Governo, ossia col regio commissario. Prego poi l'onorevole preopinante a leggere il primo articolo di quel decreto. . . .

PASINI. L'ho letto.

BORGATTI. . . . e l'ultimo. È vero che questo corpo era chiamato ad esercitare le funzioni che si esercitano dai Consigli di Stato nei Governi costituzionali, ma nel primo articolo, o visto, è detto per lo appunto che il commissario intendeva ancora di circondarsi degli uomini più autorevoli del paese; e nell'ultimo articolo, se non erro, dev'essere dichiarato che, fino a tanto che il paese non avrebbe una rappresentanza legislativa, il Consiglio di Stato, ad ogni richiesta del regio commissario, vi avrebbe supplito. Dunque non è vero che quella istituzione non fosse nè più nè meno di ciò che è l'attuale nostro Consiglio di Stato. Era, ripeto, un corpo politico, il quale in talune attribuzioni partecipava della natura del Consiglio di Stato, ma che vestiva ancora un'indole tutta sua propria, e che in certi casi lo rendevano compartecipe del Governo; sicchè è assolutamente impossibile il potere stabilire un'identità fra esso e l'attuale nostro Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha la parola, ed è pregato di dar lettura dei due articoli cui ha accennato il signor Borgatti.

PASINI. Perdoni la Camera se devo tediare ancora, ma devo dar lettura anche di questi articoli. Ecco il preambolo:

« Visto che nel nostro manifesto del 15 luglio corrente fu annunciato che sarebbe stata costituita quanto prima una rappresentanza centrale, e che, nel frattanto, per circondarci fin d'ora dei lumi d'uomini che rappresentino l'opinione del paese, venne ordinata la formazione di un Consiglio di Stato;

« Decretiamo:

« 1° È istituito un Consiglio di Stato che si compone di quindici consiglieri scelti dal commissario straordinario sopra note presentate dai gerenti delle sezioni governative, e formate dai nomi proposti dalle Giunte provinciali;

« 2° Il Consiglio di Stato sarà presieduto dal commissario straordinario, o da quello dei gerenti delle sezioni governative ch'egli sarà per destinare;

« 3° I consiglieri dovranno avere oltrepassato l'anno trentesimo di loro età;

« 4° I gerenti delle sezioni governative, o in loro vece i rispettivi segretari generali, potranno intervenire alle adunanze del Consiglio di Stato;

« 5° Il Consiglio di Stato potrà essere richiesto del suo parere sopra i progetti di legge e sopra qualunque questione che gli sia sottoposta dal commissario straordinario. Potrà ancora essere incaricato di compilare i progetti di legge.

« 6° I consiglieri di Stato adempiono le loro incombenze o riuniti in adunanza generale o divisi in sezioni. »

Pregherei il deputato Borgatti di dirmi se ho da leggere altro.

BORGATTI. Sì, fino all'ultimo articolo, perchè questo appunto è quello che contiene una disposizione, la quale dà un carattere speciale a questo Consiglio.

PASINI. In seguito adunque il decreto, dopo di aver fissato il numero delle sezioni e le norme delle riunioni, dopo avere stabilite le funzioni del segretario generale, le quali sono affatto diverse da quelle dei consiglieri, dice all'articolo 10:

« Nelle disposizioni governative si farà menzione, se furono emanate, riportato il parere del Consiglio di Stato. »

Sempre il parere.

« Art. 11. In casi d'urgenza, e fino a che il paese non avrà la rappresentanza centrale, annunciata dal manifesto del 15 corrente, potrà il Consiglio di Stato, ottenuta l'autorizzazione del commissario straordinario, rendersi interprete dei voti e dei bisogni delle popolazioni di queste provincie. »

Da questo ultimo articolo emerge vieppiù confermato che le attribuzioni date al Consiglio sono meramente consultive, anche perchè esso Consiglio non fa che rendersi interprete dei voti e dei bisogni, e, ciò facendo, non credo faccia atto legislativo.

BORGATTI. Prego il preopinante di leggere ancora l'articolo che riguarda le attribuzioni del segretario generale, ove sta scritto che egli aveva una dipendenza dal commissario straordinario, rappresentante del Governo.

PASINI. « Al Consiglio di Stato (ecco l'articolo 9) è addetto un segretario generale, il quale assiste alle adunanze generali, ne redige le deliberazioni, distribuisce, sia al Consiglio, sia alle sezioni, le materie rimesse dal commissario straordinario, e si occupa della corrispondenza subordinatamente al Consiglio. »

È vero che il segretario generale distribuisce, sia al Consiglio, sia alle sezioni, le materie rimesse dal commissario